

## **TI\_GERICHTE 72.2005.36 vom 21. Juli 2005**

TI Tribunale d'appello, 2005-07-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_72.2005.36](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2005.36)

FR: TI\_GERICHTE 72.2005.36 du 21 juillet 2005

IT: TI\_GERICHTE 72.2005.36 del 21 luglio 2005

### **Regeste**

l'autore, dopo aver messo in atto comportamenti da stalker quali ripetute coazioni, furti, danneggiamenti ed abuso del telefono ai danni della sua ex ragazza e del suo nuovo compagno, ha tagliato i freni della macchina di un amico comune di vecchia data, vicino di casa della nuova coppia.

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

ha testimoniato in aula di avere visto il AC 1, in un momento indeterminato dopo le 0.30 del 12 agosto, fermo con la sua autovettura proprio al semaforo della Cappella due mani. Confrontato, alla fine del dibattimento (dopo la produzione delle cartine, doc. dib 8a e 8b), con questa dichiarazione, il AC 1 ha recisamente negato di essersi mai fermato a quel semaforo, dimenticando - evidentemente nell'intento di confutare qualsiasi circostanza che potesse in qualche modo collegarlo a quel che è successo la notte tra l'11 e il 12 agosto - quanto egli stesso aveva dichiarato il giorno precedente. AC 1 ha continuato a dire che non era possibile che TE 2 l'avesse visto poiché quella notte lui non era uscito da casa. Quando la Presidente gli ha ricordato che lui era uscito almeno una volta per recarsi in polizia, l'imputato ha dichiarato di avere fatto una strada diversa da quella descritta con minuzia di particolari il lunedì (cfr. verb. dib. pag. 17). E' quasi superfluo dire come un tale atteggiamento tolga qualsiasi credibilità alla persona che lo assume. Per il resto, AC 1 ha presentato alla Corte l'impressionante quadro di una persona con cui è praticamente impossibile interagire. Posto di fronte all'evidenza che dimostrava la falsità delle sue dichiarazioni, l'imputato è sempre rimasto impassibile e arroccato sulle sue posizioni. Per esempio, in relazione agli accertamenti relativi al furto di cui al punto 3.1. dell'AA. Secondo la sua versione dei fatti, lui non ha rubato i motori al datore di lavoro. Semplicemente gli aveva chiesto di comprarne uno che il suo capo aveva acconsentito a vendergli ma, stranamente, senza che lui potesse in qualche modo spiegarselo, non gli aveva mai inviato la fattura mentre gli altri quattro motori lui li aveva presi perché il capo gli aveva detto di buttarli nella spazzatura. Messo di fronte a quanto dichiarato in aula dal signor \_\_\_\_\_ - dichiarazioni chiare e del tutto prive di qualsiasi risentimento nei suoi confronti - il AC 1 è rimasto fermo sulle sue posizioni. Richiesto, poi, di spiegare il motivo per cui - lui, con difficoltà finanziarie - volesse acquistare il motore di una porta di garage, ha risposto sciorinando una storia relativa ad un lavoro che avrebbe dovuto fare per qualcuno di cui, però, nemmeno conosceva il nome ma cui, comunque, avrebbe potuto risalire tramite il fratello che forse lo conosceva. Un'evidente fandonia, inventata lì sul momento per giustificare un preteso acquisto del tutto privo di senso e, in realtà, evidentemente mai avvenuto. Insomma, nonostante fosse confrontato con un'evidenza contraria che avrebbe spinto ogni persona ragionevole ad ammettere di avere mentito, il AC

1 ha mantenuto la versione di cui era stata in modo inconfutabile appena dimostrata l'infondatezza. Sempre, secondo il AC 1, erano gli altri a mentire. Mentiva, in questo, il signor \_\_\_\_\_ (la cui sincerità ed assenza di rancore nei confronti dell'imputato è apparsa evidente a tutti). Oppure mentiva la madre dell'ex-amica quando ha testimoniato delle telefonate di insulti che il AC 1 le aveva fatto nell'autunno del 2003. E mentiva, nonostante egli ammettesse che la donna l'aveva sempre accolto in famiglia come un figlio e che con lui era sempre stata buona. E mentiva anche il fratello PC 1 quando riferiva del fatto che la madre gli aveva raccontato di queste telefonate in cui il AC 1 le diceva che PC1 era una "puttana" poiché si vestiva in modo troppo provocante e scollacciato. Va, a questo proposito, sottolineato come, proprio in relazione a queste telefonate, il AC 1 abbia sostenuto come lui non avesse alcun motivo di risentimento nei confronti di PC 1. A quel momento – egli ha detto in aula – la loro storia era finita e loro erano rimasti buoni amici, che si sostenevano l'un l'altra, uniti da un bel rapporto d'amicizia e di fiducia. Parole smentite in modo clamoroso, in particolare, dal messaggio che AC 1 inviò alla ex-convivente il 10.9.2003 (quindi, proprio nel periodo in cui, secondo la signora TE 2, il AC 1 avrebbe fatto quelle telefonate): "crepa stronza, quanto sei bastarda! Se qualche giorno qualche duno (ndr: scritto in questo modo nel testo originale) ti fa la festa ci godo l'hai cercata!". Messaggio che non è certamente indiziante di un rapporto sereno e solidale di amicizia. In nessun momento del dibattimento, il AC 1 è stato in grado di convincere la Corte della sincerità di quel che andava dicendo. A questo proposito, non può essere nascosta la perplessità provata dalla Corte quando il AC 1 ha cercato di spiegare i motivi che l'avevano indotto ad inventare la fandonia del suo viaggio di lavoro in Iraq. In aula, AC 1 ha dichiarato di essersi inventato quel viaggio per scoprire cosa facesse PC 1 quando andava a casa sua mentre lui non c'era ed ha precisato – rispondendo ad una domanda della Presidente - che in quei giorni, quando PC 1 entrava in casa sua, lui si nascondeva dietro il divano per spiare. Questi suoi appostamenti – di cui PC 1 non si sarebbe mai accorta – si sarebbero resi necessari (nella sua tesi) poiché lui era infastidito ed insospettito dal fatto che gli era sembrato che, in quel periodo, PC 1 mettesse un po' troppo il becco nei suoi affari, in particolare cercando di scoprire chi fossero i mittenti delle lettere che lui riceveva, e dal fatto che alcuni suoi amici gli avevano detto di avere visto PC 1 uscire da casa sua quando lui non c'era. Non è necessario dilungarsi troppo per giustificare il senso di irrealtà provato dalla Corte nel sentire questa spiegazione. Soprattutto se si tien conto del fatto che lo stesso AC 1, in aula e durante l'inchiesta, aveva dichiarato d'essere stato lui a chiedere alla donna di ritirargli la posta. Altro esempio della non credibilità del AC 1 è la spiegazione da lui data all'appropriazione del passaporto scaduto della signora PL 3. Non ha da essere dimostrato come un passaporto indicante il nome da ragazza di una donna non sia atto a dare indicazioni commercialmente utili sull'indirizzo attuale della persona in questione. Ma, soprattutto, non ha da essere dimostrato come il AC 1 – essendo stato a casa della donna – già avesse quelle indicazioni (nome del cliente e indirizzo) che lui ha detto di aversi voluto procurare con la sottrazione del documento. La certezza che AC 1 mentiva – in pratica, come respirava – la Corte l'ha avuta quando si è cercato di appurare se lui sapesse o meno che il PC 2 abitava nello stesso immobile del AC 1 e se sapesse quale fosse la sua autovettura. Il AC 1 ha sempre negato dicendo che, per quel che gli risultava, il PC 2 abitava a \_\_\_\_\_. Così la Presidente gli ha contestato una sua dichiarazione secondo cui lui, la sera del 23.7, era andato nell'atrio esterno dello stabile ed aveva letto i nomi accanto alle bucalettere e che, perciò, doveva avere letto su una di esse il nome PC 2. Il \_\_\_\_\_ ha risposto ammettendo, sì, di avere letto i nomi degli abitanti del palazzo, ma

accanto ai campanelli e di avere letto il cognome PC 2 ma di non averlo collegato all'amico. Dopo molte domande, e con molta reticenza, si è deciso ad ammettere che forse quel collegamento l'aveva fatto e che forse si era chiesto se quel PC 2 fosse il suo vecchio amico ma di non avere saputo sciogliere il dubbio perché accanto al cognome non c'era il nome. Allora la Presidente gli ha chiesto per quale motivo, quella sera, fosse andato a leggere i nomi accanto ai campanelli. A questa domanda, AC 1 ha risposto – sempre, tuttavia, dopo diverse esitazioni – dicendo di averlo fatto perché voleva scoprire se in quella casa abitasse qualcuno di sua conoscenza. Allora, la Presidente gli ha fatto presente che, visto quel che voleva, sembrava inverosimile che lui non avesse verificato il nome di quel PC 2 leggendo i cartellini sulle bucalettere che si trovano proprio accanto ai campanelli. Ciò nonostante, nemmeno la contestazione - a mano delle foto del luogo scattate in modo sollecito la stessa mattina dalla polizia (doc. dib 7) – secondo cui sulla bucalettere figuravano a chiare lettere e per esteso nome e cognome del PC 2 e nome e cognome della convivente del PC 2 ha convinto il AC 1 ad ammettere che lui sapeva che PC 2, il suo vecchio amico, abitava lì. Tutto questo, nonostante ancora, in realtà, durante l'inchiesta il AC 1 aveva detto di avere letto il nome di PC 2 sulle bucalettere e, quindi, doveva necessariamente avere visto che il PC 2 che abitava lì era il PC 2 che lui conosceva. Parimenti, il AC 1 ha mentito in modo testardo continuando ad affermare di non sapere che macchina avesse il PC 2, nonostante quest'ultimo e PC 3 avessero più volte dichiarato che di tale autovettura – della marca e dei suoi particolari – l'imputato aveva diffusamente parlato con il PC 2 ad una festa di compleanno tenutasi a casa di amici PC 2 un anno prima. In conclusione – ed in estrema sintesi – la Corte ha dovuto concludere che al dibattimento l'imputato non ha fatto altro che mentire. Degli atti che gli sono addebitati come costitutivi di coazione, AC 1 ha ammesso soltanto i pedinamenti ripetuti e due messaggi telefonici. Riguardo i pedinamenti, egli ha detto di averlo fatto poiché vedeva che PL 3 tornava a casa sempre verso le 06.00 del mattino e voleva scoprire cosa lei facesse nelle notti in cui non tornava a casa. A questo proposito, la Corte non ha potuto non rilevare che già lo scoprire che la propria ex – che abita, peraltro, in un altro comune - torna a casa soltanto a mattino inoltrato implica un'attività di sorveglianza piuttosto marcata. In ogni caso, implica un'attenzione agli spostamenti e alle faccende altrui certamente inadeguata e manifestamente sproporzionata visto che la relazione fra i due era conclusa da tempo. Un'attenzione, perciò, che, sempre secondo la Corte, è, già da sola, ulteriore indizio di come l'imputato abbia vissuto in modo abnorme e certamente patologico il rapporto con l'ex-convivente. Ciò detto, la Corte non ha potuto non rilevare che, anche parlando dello scopo per cui lui mise in atto quei pedinamenti, Acco1 ha mentito. Egli ha detto di avere pedinato PC 1 per scoprire cosa facesse in quelle notti, per scoprire che cosa motivasse il cambiamento di atteggiamento di PC 1. Dando questa spiegazione, il AC 1 ha dimenticato, però, che i pedinamenti sono continuati dopo il 17 luglio, cioè dopo il momento in cui, con certezza, lui sapeva già che PC 1 aveva un nuovo amico: non soltanto PC 1 (dopo la menzogna riguardo l'accudire un'anziana signora) si era decisa a dirgli che aveva una nuova relazione ma il AC 1 stesso aveva telefonato ad un amico chiedendogli se sapesse che “PC 1 va con un architetto” (cfr. dichiarazione di \_\_\_\_\_, PS 11.9.2004). In realtà, a AC 1 non bastava sapere che PC 1 aveva un nuovo amico. Lui voleva sapere chi fosse questo nuovo amico, cosa PC 1 facesse con lui e, soprattutto, voleva che PC 1 smettesse di fare quello che faceva con il nuovo amico. Solo così si spiegano i pedinamenti ripetuti dopo il 17 luglio e l'appostamento – l'unico ammesso (ma certamente non l'unico fatto visto il contenuto dei messaggi di cui diremo in seguito) – nel giardino del PC 4 la sera del 23 luglio. A quel momento, il AC 1

sapeva già che PC 1 aveva una relazione. Ma questo non gli bastava. Voleva sapere chi fosse questo architetto e cosa PC 1 ci facesse con questo architetto. Solo così si spiega l'appostamento nel giardino. Solo così si spiega il rimanere lì, a guardare i due all'interno dell'appartamento. E cosa avesse visto nell'appartamento quella sera, il AC 1 lo scrive a PC 1 nel messaggio – partito dall'utenza 079/2401545 a lui in uso alle 7.36 del giorno successivo quell'appostamento - in cui racconta alla ex dei “ bei bacetti ” che “ ti dava tenendoti i capelli ” e del fatto che lei si faceva “ mordere le labbra ” per poi arrivare a chiederle se aveva “ fame di sesso ” e se “ quando sei arrivata subito in bagno a lavarti era così bagnata”. E', quello, un messaggio estremamente rivelatore di quel che, in quel periodo, tormentava l'imputato: la gelosia, l'incapacità di accettare che l'oggetto del suo desiderio potesse fare con altri quel che non faceva più con lui. Interrogato in relazione a questo messaggio – di cui non poteva negare la paternità essendo partito dall'utenza a lui in uso - AC 1 ha tentato più volte di dire di averlo mandato perché era seccato, arrabbiato per il fatto che PC 1 non voleva spiegargli perché fosse così cambiata, non voleva dirgli che cosa avesse causato quell'improvvisa – secondo l'imputato – freddezza nei suoi confronti. PC 1 – ha più volte detto AC 1 – era cambiata. Non era più come prima nonostante lui non avesse fatto nulla per provocare quel cambiamento. E lui doveva capire. Questo desiderio di comprendere – o, meglio, la reazione seccata alla frustrazione di questo desiderio – sarebbe stato, secondo l'imputato, alla base del messaggio. Soltanto dopo essere stato confrontato sul reale significato di quanto egli aveva scritto e sulle motivazioni dell'autore che da questo messaggio emergono con evidenza e soltanto dopo essere stato richiamato al fatto che, a quel momento, lui sapeva già con esattezza i motivi del presunto cambiamento di PC 1 (cfr. consid. 8c), AC 1 si è deciso ad ammettere di averlo scritto perché era geloso e perché provava del rancore nei confronti di PC 1 siccome lei faceva sesso con un altro. Questa ammissione è stata, però, l'ammissione di un attimo e ad essa AC 1 ha fatto seguire tentativi di ritrattazione, tornando sulle sue precedenti motivazioni che, poi, ritrattava di nuovo. Sorpreso dal PC 4 nel giardino – si torna ora alla sera del 23 luglio – il AC 1 ha cercato di fuggire. E' scappato via per poi rifugiarsi sotto una macchina parcheggiata davanti alla casa. Il PC 4 lo ha raggiunto. Lo ha costretto ad uscire dal suo nascondiglio ed ha cercato di parlargli, di farlo tornare a più miti consigli. Inutilmente. In aula, il AC 1 ha – come suo solito – cercato di minimizzare affermando, in pratica, che durante quel colloquio loro si sarebbero limitati alle rispettive presentazioni, senza che poi sia stato detto nulla di particolare. Sola ammissione: è vero che il AC 1 gli ha detto che lui avrebbe fatto di tutto per difendersi e che, se necessario, gli avrebbe anche sparato. A nulla è valso cercare di far comprendere (o ammettere) all'imputato che una simile minaccia non avrebbe avuto senso se il colloquio che l'ha preceduta fosse stato tranquillo così come da lui preteso. Perciò, nonostante la testardaggine dell'imputato, la Corte ha ritenuto che, in realtà – e il AC 1, ad un certo punto dell'inchiesta pre-dibattimentale, lo aveva in sostanza ammesso (cfr. PS 19.8.2004) – il colloquio si è svolto così come descritto dal PC

#### **E. 4**

è il furto perpetrato ai danni della donna fra il 22 e il 23 luglio. AC 1 ha negato di esserne l'autore. La Corte non gli ha creduto per i motivi seguenti. Che AC 1 sia l'autore del furto subito da PC 1 nel luglio 2004 è dimostrato, da un lato, dal genere di refurtiva. Quella sera, a casa di PC 1 sono stati rubati, non oggetti di valore, ma oggetti dall'alto contenuto simbolico per il AC 1 e soltanto per lui. Di alto contenuto simbolico per l'imputato – soprattutto se si tien conto della sua componente feticista attestata in modo chiaro dai suoi precedenti e confermata dalla perizia – è la biancheria intima. E, del resto, va osservato che

sono state rubate tutte le mutandine che avevano un reggiseno abbinato, cioè quelle facenti parte di un completo di biancheria intima: un gesto evidentemente teso ad impedire che la donna si facesse bella per un appuntamento galante con un altro (si fosse trattato di un ladro che necessitava di biancheria intima – nella misura in cui un simile ladro possa esistere - avrebbe rubato tutta la biancheria, non soltanto quei capi). Ma soprattutto, un elemento della refurtiva lega in modo indissolubile l'imputato a quell'evento: il furto delle suolette interne degli stivali di PC 1. Le solette interne delle scarpe hanno un grande valore feticista per l'imputato (si pensi ai suoi precedenti da minorenne e all'enorme numero di foto di piedi ritrovati nel suo computer). Si tratta di un elemento talmente specifico dell'imputato da costituire un marchio di fabbrica: è altamente inverosimile, infatti, che il ladro sia una terza persona con le stesse tendenze feticiste dell'imputato. Inoltre, a questi elementi che legano in modo chiarissimo il furto del luglio 2004 all'imputato si aggiunge il simbolismo dell'unico gioiello lasciato alla derubata: la catenina con il simbolo dell'amore che AC 1 le aveva regalato e che il ladro ha lasciato in bella vista. E, infine, a legare in modo indissolubile l'imputato al furto è il ritrovamento di parte della refurtiva al domicilio e nella macchina del AC 1. I tanga e gli anelli non erano stati lasciati lì da PC 1 come l'imputato ha cercato di far credere perché, se così fosse stato, un tanga non sarebbe stato ritrovato nascosto in un calzino da uomo e gli anelli non sarebbero stati nascosti sotto la moquette dell'autovettura. Come detto, AC 1 ha ammesso unicamente (oltre ai pedinamenti e all'appostamento in giardino del 23 luglio) di avere scritto soltanto i due messaggi partiti (il primo il 20 e il secondo il 24 luglio) dall'utenza 079/2401545 a lui in uso. Non può essere taciuto, a questo proposito, che negare di essere l'autore di questi messaggi sarebbe riuscito particolarmente difficile anche ad uno come il AC 1, ritenuto – oltre che l'accertamento dell'utenza – il contenuto del primo messaggio, relativo ai fatti di S.Gallo (fatti di cui, in Ticino, apparentemente nessuno era a conoscenza). AC 1 ha negato, invece, la paternità di tutti gli altri gesti indicati nell'atto di accusa, in particolare di tutti gli altri messaggi e del furto ai danni di PC 4. La Corte non ha creduto alle sue negazioni. Risulta evidente dal suo contenuto che l'autore del messaggio partito all'1.02 del 25 luglio - “ le mutande anche se nuove e belle ma stanno al loro posto e niente toccatine alla figa ” - è anche l'autore del furto ai danni di PC 1: soltanto il ladro, in effetti, poteva sapere che a PC 1 erano state rubate le mutande. Quindi, dall'accertamento che l'autore del furto ai danni di PC 1 è AC 1 (cfr. sopra) discende – quale corollario – che egli è anche l'autore di questo messaggio. Il fatto che tutti gli altri messaggi sono partiti dalla stessa utenza di questo – cioè dallo 079/5633650 – è un indizio forte che indica nel AC 1 l'autore di tutti i messaggi riportati nell'AA. Paternità, peraltro, indicata anche dal riferimento – nel messaggio spedito alle 8.47 del 25.7 – ai fazzolettini di carta che PC 1 era solita tenere sul comodino accanto al letto (“ lato destro ”): soltanto qualcuno che – come il AC 1 (e lui era l'unico uomo che aveva convissuto con PC 1) – abbia vissuto a lungo con la donna poteva essere a conoscenza di questo particolare. Altro elemento rivelatore dell'identità dell'autore dei messaggi è il contenuto del SMS inviato alle 9.39 della domenica 25 luglio. Poco prima, la stessa mattina, PC 1 aveva ricevuto una telefonata di minacce. Nonostante l'interlocutore parlasse con voce contraffatta, PC 1 aveva riconosciuto il AC 1 ed aveva appeso il ricevitore ridendo. Subito è arrivato il messaggio in cui si fa un riferimento minaccioso alla telefonata appena interrotta: " Io non rido peccato x il bimbo ne vale la pena! Non andare da lui." Altro indizio che lega il AC 1 a questi messaggi è l'utilizzo del termine “cortello” nel messaggio inviato la domenica mattina presto (alle 3.02): come visto sopra (cfr. consid. 3), si tratta di un termine improprio che l'imputato è solito utilizzare. La Corte ha, poi, considerato quali elementi

indizianti della paternità dell'imputato in relazione a tutti i messaggi alcune sue prese di posizione (cfr. consid. 8i e 8m): in particolare, quella riferita al messaggio inviato alle 21.50 del 25 luglio (cfr. PS 18.8.2004) e quella riferita al messaggio dell'1.02 dello stesso giorno (PS 18.8.2004). Altro elemento che lega il AC 1 a questi SMS è il fatto che in essi si fa il nome di \_\_\_\_\_: il AC 1 – che, in un primo tempo, ha ammesso di sapere il nome del figlio del rivale (fatto confermato dalla PC 1) – lo ha, poi, negato al momento in cui gli è stato contestato il contenuto del messaggio inviato alle 22.08 del 25.7 (PS 18.8.2004). Questa bugia – evidentemente volta a scagionarsi - non può non essere ritenuta un indizio di colpevolezza. La conclusione della Corte è, poi, avvalorata dall'evidente obiettivo che l'autore perseguiva con quei messaggi, tutti tesi a spaventare sia PC 1 sia il suo nuovo amico per costringerli a cessare la loro relazione. Certamente, la vita sentimentale del AC 1 non interessava nessun gruppo terrorista irakeno (l'indicazione della provenienza di questi fantomatici terroristi è, peraltro, un ulteriore legame fra i messaggi e il AC 1 vista l'invenzione del suo viaggio primaverile in Iraq). Difficile è anche immaginare che altre persone fossero interessate alla vita sentimentale dell'imputato al punto da scrivere le nefandezze e le minacce contenute nei messaggi riportati nell'AA. E non deve più essere dimostrato che, in quel momento, la vita sentimentale e sessuale di PC 1 e, di riflesso, la sua stessa vita sentimentale fossero per l'imputato una vera e propria ossessione. Pertanto, sulla base di queste considerazioni, la Corte ha ritenuto certo che l'imputato fosse l'autore di tutti gli SMS il cui testo è riportato nell'AA. Nello stesso solco e sulla base delle stesse considerazioni - in particolare, visto il contenuto sovrapponibile per natura ed obiettivo ai messaggi di cui s'è detto sin qui - la Corte ha ritenuto il AC 1 pure l'autore dei messaggi lasciati con voce contraffatta la domenica 25 luglio sulla segreteria telefonica di PC 4. L'imputato ha, poi, negato anche di essere l'autore del furto ai danni di PC 4. La Corte ha ritenuto che egli ha mentito anche in questa occasione sulla scorta delle seguenti considerazioni. Nei messaggi inviati via SMS – che la Corte non ha avuto dubbi nell'attribuire all'imputato – vi sono numerosi riferimenti a tale furto. Il primo riferimento – estremamente minaccioso - è contenuto nel messaggio inviato alle 3.02 della domenica 25 luglio (quindi, poco dopo il momento in cui presumibilmente il furto è avvenuto): " povero lorenzo andare in galera x avere ucciso una ragazza con il suo coltello? Ne valeva la pena per te". Non occorre dimostrare che soltanto l'autore del furto – a quel momento, peraltro, il furto non era ancora stato scoperto - poteva sapere che a PC 4 era stato rubato un coltello. Ma i riferimenti a questo furto continuano: si ritrovano, in particolare, nel messaggio inviato un po' più tardi, alle 8.47 della stessa mattina con il " e i pupazzi di andrea con la gola tagliata? " e con il " e lui grande militarista con un colpo di canone a casa " . Va ricordato, qui, che il PC 4 in casa ha delle foto e dei ricordi che testimoniano del suo essere militare (cfr verb dib p.15). Di questo fatto l'autore del furto deve avere preso atto e, quindi, e' ancora una volta evidente che chi ha scritto quei messaggi – cioè il AC 1 – è anche entrato in casa del PC 4, vi ha sottratto il coltello da caccia ed ha tagliato la gola dei pupazzi del piccolo \_\_\_\_\_. Altro elemento che lega il AC 1 a tale furto è il "BUM" scritto ripetutamente sulla carta igienica di una toilette di casa PC 4. Quella scritta – dal significato evidentemente sardonico e irriverente – non può non essere collegata al colloquio che il PC 4 e il AC 1 ebbero la sera del venerdì precedente e non può, quindi, non costituire un indizio che si aggiunge agli altri a carico del AC 1. A nessun ladro sarebbe venuto in mente di scrivere "BUM" sulla carta igienica. Quella scritta ha un solo significato. E' il gesto con cui AC 1 ha firmato l'incursione in casa del rivale così come aveva firmato (in particolare, con la collanina messa in evidenza) il furto in casa di PC 1. E, nello stesso tempo, è il gesto con

cui dice al suo rivale che la sua minaccia non l'ha tenuto e non lo terrà lontano. Del resto, ancora, a nessun ladro sarebbe mai venuto in mente di tagliare la gola dei pupazzi del piccolo \_\_\_\_\_: con tale gesto, evidentemente, il AC 1 ricordava al rivale la minaccia proferita nei confronti del bambino e ne sottolineava la serietà e la gravità. E, del resto ancora, nessun ladro si sarebbe limitato – dopo essere riuscito ad entrare in una casa vuota – a rubare un coltello, un mazzo di chiavi e una scatola di fazzoletti di carta. Un vero ladro avrebbe portato con sé ben altro. In ogni caso, avrebbe portato via quel che di valore in casa c'era: ad esempio, le armi o il denaro contante (cfr. verb. dib. p.14). Tutte queste ultime considerazioni indicano che, al di là delle sottrazioni perpetrate, la vera finalità dell'incursione in casa PC 4 non era il furto in quanto tale – reato, in sé, comunque, adempiuto e consumato nella forma del reato di poca entità in quanto, con evidenza, l'intenzione dell'autore portava su oggetti il cui valore non eccedeva i 300.-- fr. - ma, piuttosto, era la minaccia. Con l'incursione, il taglio della gola dei pupazzi, il furto del coltello e la scritta sulla carta igienica, il AC 1 voleva dimostrare ai due amanti che lui era lì, che riusciva a penetrare nelle loro vite, che poteva minacciare non soltanto loro ma anche i loro cari, in particolare quelli più indifesi e deboli. In parole povere, quel furto – più che un furto – era un avvertimento. Con quel furto – più che rubare – il ladro voleva far paura. E chi voleva far paura ai due amanti, altri non era che il AC 1. Pertanto, la Corte non ha avuto dubbi nell'individuare in AC 1 anche l'autore del furto ai danni di PC 4. La Corte ha, poi, accertato, sulla base del contenuto di alcuni messaggi SMS, che il AC 1 ha spiato le mosse di PC 1 in modo più esteso di quanto indicato nell'atto di accusa. In particolare, ha accertato che l'imputato l'ha seguita nella giornata di sabato (ne è prova il messaggio partito all'1.02 del 25.7) e nella giornata di domenica (ne sono prova i messaggi partiti alle 2,40, alle 19.30 e alle 21.37 del 25.7) e, ancora, nella giornata di lunedì (ne sono prova i messaggi partiti alle 12.17 e alle 14.20 di lunedì 26.7). Come visto, tutto quel che AC 1 ha fatto in quei giorni di luglio – i pedinamenti, i furti, i messaggi ripetuti, le minacce all'integrità di PC 1, a quella del compagno e del figlio del compagno - era finalizzato a far cessare la relazione che stava nascendo e a far sì che la sua ex-convivente tornasse da lui. Chiamati con un termine psichiatrico, quegli atti costituiscono uno stalking, cioè la messa in atto di una serie di gesti invasivi della sfera privata e intima di una persona, dei familiari e degli amici di questa persona allo scopo di imporle l'adozione dei comportamenti desiderati dallo stalker. In questo contesto deve essere inserito il taglio del tubo dei freni dell'autovettura di proprietà del PC 2 che la Corte ha ritenuto di dover attribuire all'imputato. Dapprima per il movente che lo ha determinato. Per la Corte, quel che ha spinto il AC 1 a tagliare il tubo del freno non era il desiderio di vendicarsi del PC 2. Non certo vendicarsi per la gelosia provata in passato poiché, al momento dei fatti, era evidente che il rivale più non era lui. Nemmeno per vendicarsi del fatto che PC 2 avesse funto da cupido per la nuova coppia poiché nulla prova che AC 1 fosse a conoscenza di questo particolare. In realtà, il taglio del freno era un ulteriore atto di stalking. Sappiamo – perché il perito l'ha accertato e perché lui l'ha dimostrato nei fatti di luglio 2004 – che AC 1 è uno stalker. Sappiamo, cioè, che lui, pur di piegare PC 1 al suo volere, non ha esitato a mettere in atto i tipici gesti da stalker: appostamenti, pedinamenti, messaggi ripetuti, furti, danneggiamenti, minacce dal contenuto via via più violento a lei e al suo entourage. A questo proposito, la Corte non ha potuto non sottolineare il progredire in gravità delle minacce fatte dal AC 1 con i diversi atti di cui s'è detto sopra. Dapprima, l'imputato ha creato incertezza e ansia nella sua vittima facendo in modo che lei prendesse vieppiù consapevolezza di essere oggetto di pedinamenti e controlli ripetuti. Non va, infatti, dimenticato – poiché si tratta di un dettaglio importante che

caratterizza il suo agire in quanto stalker - che il AC 1 ha più volte tenuto a farsi scoprire dalla sua vittima: facendosi reperire nei pedinamenti, firmando con la catenina messa in bella mostra l'intrusione e il furto in casa di PC 1 e, infine, firmando l'intrusione e il furto in casa AC 1 con il BUM sulla carta igienica. Questo "marcar presenza" - pur se in modo infantilmente "criptato" - è importante e significativo: AC 1 voleva che la/le sua/e vittima/e sentissero la sua presenza. Voleva che loro sapessero che chi le seguiva, chi entrava nelle loro case, chi, in un modo o nell'altro, si intrometteva nelle loro vite era lui. E lo voleva perché questa era una forma di potere che lui dimostrava di poter esercitare. Poi AC 1 ha messo in atto la sua strategia di pressione con minacce vieppiù violente. Alcune - in particolare le prime - di natura generica: "siamo terroristi dell'irak e difendiamo ...omissis... noi sappiamo come essere molto convincenti". Oppure: "noi le consigliamo di lasciare lui e tornare dal signor PC 4, seno la sua vita sarà un inferno", "bravi a giocare ma vali così tanto anche di morire". A proposito di questi ultimi messaggi, va detto che l'indicazione dei "terroristi irakeni" - inverosimile per ogni persona normoragionante - non deve trarre in inganno e far pensare che, per questo, la minaccia avrebbe potuto non venire presa sul serio. In realtà, la minaccia veniva presa sul serio nonostante questa indicazione puerile proprio perché il suo autore era per la destinataria chiaramente identificabile nel AC 1. A queste minacce generiche il AC 1 ne ha, poi, intercalato altre, più mirate ed inquietanti. Particolarmente inquietanti - perché la vittima era particolarmente indifesa - erano quelle indirizzate al figlio del AC 1: "io non rido peccato x il bimbo ne vale la pena. Non andare da lui, "rifletta non penso che il suo amico voglia questo x ciò lo lasci eviti questa tortura anche il bimbo...omissis... vuole vivere negli ospedali e vedere loro mal messi ci rifletta lo lasci e torni da AC 1. La sua vita sarà un inferno peggio di ora lo vuole". Poi ci sono state minacce ancor più pesanti. Minacce che mostravano un'escalation che faceva temere il peggio poiché non c'era più soltanto un dire ma c'era anche un fare, pur se ancora parziale. Rientra fra queste, dapprima, quella fatta dopo il furto del coltello in casa AC 1: "povero PC 4, andare in galera x avere ucciso una ragazza con il suo coltello". Si trattava di una minaccia che non poteva non allarmare particolarmente chi la riceveva perché con essa il AC 1 non si limitava ad un'espressione verbale ma andava oltre e dimostrava alla sua preda che lui, del proposito esternato, aveva già attuato i preparativi necessari: si era, infatti, già procurato il coltello del PC 4 con cui uccidere la ragazza e fare in modo che la responsabilità ricadesse sul rivale. Per giungere, poi, all'apoteosi dei pupazzi con la gola tagliata: con quel gesto, il AC 1 aveva, non soltanto confermato metaforicamente le minacce proferite in precedenza per l'incolumità del figlio del PC 4, ma aveva dimostrato ai due che gli era possibile metterle in atto proprio perché aveva saputo penetrare, girare e agire indisturbato nella casa del PC 4 e nella camera del figlio. Minaccia e possibilità d'esecuzione che il AC 1 ha voluto sottolineare con due messaggi inviati la domenica sera: il primo, in cui ricordava il taglio della gola dei pupazzi e il secondo in cui si chiedeva retoricamente se "anche la madre di \_\_\_\_\_ è disposta a giocare con la vita del figlio? O forse non sa ancora nulla?" A mente della Corte, dunque, con il suo agire AC 1 ha messo in atto in quei giorni un'impressionante percorso di avvicinamento ad un passaggio all'atto. Dapprima, una sorveglianza sempre più molesta. Poi, visto l'esito negativo, le minacce generiche. Poi, sempre visto l'esito negativo, le minacce al piccolo \_\_\_\_\_. Poi, sempre visto l'esito ancora negativo, le minacce unite alla dimostrazione della sua capacità di metterle in atto. Nonostante questo crescendo, sin qui, il AC 1 aveva dovuto constatare l'inutilità dei suoi sforzi: i due amanti - lui li vedeva perché li sorvegliava (cfr., per esempio, i messaggi inviati alle 19.28 e alle 21.37 del 25 luglio) - continuavano a

frequentarsi. Il AC 1 doveva, quindi, mettere in atto qualcosa di più forte. Così, coerente con il suo agire dei giorni precedenti, coerente e logicamente compatibile con l'agire tipico dello stalker quale egli è (cfr. perizia AI146), AC 1, visto che sin lì le sue minacce non avevano avuto l'esito sperato, ha messo in atto un gesto meno metaforico ma sovrapponibile per natura al taglio della gola dei pupazzi del figlio del rivale. Con il taglio del tubo dei freni, AC 1 ha voluto dimostrare alla sua vittima principale - cioè a PC 1 - che lui faceva sul serio, che le sue minacce non andavano sottovalutate poiché egli, non soltanto era in grado di metterle in pratica, ma le metteva effettivamente in pratica. Non va dimenticato, a questo proposito, che questa dinamica di comportamento - cioè il fare qualcosa per confermare la serietà di quanto fatto in precedenza - il AC 1 l'aveva messa in atto già da minorenni con il furto perpetrato ai danni della vicina di casa. In relazione a questo episodio, in aula, il Acco1 ha testualmente dichiarato di: "era uno scherzo per dare credito alla cosa" E, per questa dimostrazione, ha scelto - in modo coerente con l'agire tipico dello stalker - una persona che lui sapeva essere vicina a PC 1. Ha scelto quel PC 2 che, dopo l'amicizia con loro come coppia, aveva scelto e privilegiato quella con PC 1. Pur se le sue frequentazioni di PC 2 si erano diradate, l'imputato sapeva che, invece, i rapporti fra PC 2 e PC 1 avevano continuato ad essere regolari. Lui sapeva che i due si vedevano. Inoltre, il fatto che PC 2 abitasse proprio di fianco al rivale lo rendeva una preda ancor più appetibile. La Corte ha, d'altra parte, ritenuto verosimile che il AC 1 abbia visto il PC 2 e la convivente festeggiare, la sera dell'11 agosto, con la nuova coppia. Infatti, i festeggiamenti si sono svolti sul terrazzo e l'avvistamento dell'ombra è avvenuto poco dopo il rientro a casa dei PC 2. A AC 1, in realtà, non interessava uccidere PC 2 né altri. Quel che gli premeva era dimostrare a PC 1 che lui era in grado di costituire una reale e seria minaccia per le persone che, come il PC 2, le erano vicine. Sorretta, principalmente, dal suo logico inserimento nel disegno e nelle pulsioni che erano all'origine dell'agire del AC 1 (il cui stato d'animo, non va dimenticato, era caratterizzato da una profonda inquietudine che si manifestava, tra l'altro, con inappetenza e crisi di vomito), l'attribuzione all'imputato del taglio del tubo è, poi, confermata in modo saldo da una serie di indizi univoci e convergenti. A questo proposito, va innanzitutto rilevato che, sulla base delle dichiarazioni del perito, la Corte ha ritenuto che il taglio del tubo è avvenuto la sera tra l'11 e il 12 agosto. E, sulla base del riconoscimento fatto dal PC 2, la Corte ha considerato - quale importante elemento indiziante - che il AC 1 era lì nel momento in cui il taglio è stato effettuato. Il difensore del AC 1 ha contestato l'attendibilità del riconoscimento fatto da PC 2. A torto. Dopo avere sentito in aula PC 2 e dopo avere attentamente analizzato le condizioni in cui l'avvistamento è stato fatto, la Corte si è convinta della bontà di tale riconoscimento. Da un lato, per la sicurezza mostrata da PC 2. Senza mostrare né rancore né animosità, in una deposizione equilibrata e tranquilla, il PC 2 ha precisato di essere sicuro al 100% del suo riconoscimento, fondando questa sicurezza sulla lunga frequentazione con il AC 1 e sulle particolarità fisiche di quest'ultimo (corporatura larga senza differenziazione fra le diverse parti del corpo e "una specie di caschetto" in testa) che lo rendono identificabile in modo sicuro. Ed effettivamente la Corte ha potuto constatare che la testa del AC 1 ha una forma particolare ("una testa quadrata") con un taglio di capelli che ne accentua la particolarità così che, realmente, può, nella sagoma, ricordare un casco o caschetto e che il suo corpo, effettivamente, sembra non avere forma. In forza di queste particolarità e del fatto che il PC 2 ha potuto, nei diversi anni di frequentazione, ben interiorizzare questi elementi associandoli in modo chiaro al AC 1, la Corte ha ritenuto (al di là dei cambiamenti di peso dell'imputato - testimoniati da TE 7 in aula, verb. dib. pag. 29 - che non possono modificare

queste particolarità) del tutto degno di fede il riconoscimento ed ha, quindi, ritenuto accertato che il AC 1 era sul luogo al momento in cui il tubo dell'impianto frenante è stato tagliato. Inoltre, la Corte ha considerato che il riconoscimento fatto dal PC 2 è, anche, supportato dalle dichiarazioni di PC 3 che ha dato della sagoma vista in giardino una descrizione che si attaglia benissimo alle particolarità fisiche dell'imputato. Ulteriore indizio ritenuto dalla Corte è il fatto che – lo ha ancora dimostrato in aula - il AC 1 ha le conoscenze tecniche per effettuare l'operazione in pochi secondi ritenuto, poi, come l'esecuzione del taglio fosse resa ancor più facile dalla posizione della ruota (cfr verb PC 2 VI PP1.9.2004 AI58). La Corte ha, poi, individuato un ulteriore elemento indiziante nel fatto che – come praticamente su tutto – il AC 1 ha evidentemente mentito sul suo impiego del tempo la sera del fatto. Al PP aveva detto di avere visto, quella sera, per intero due film, poi di essere andato a letto, di essersi addormentato e di essere stato svegliato dalla polizia. In aula, ha detto di avere visto per intero il primo film (di cui ha raccontato la trama), di essersi addormentato sul divano durante la proiezione del secondo (di cui non ha detto nulla), di essersi svegliato dopo la fine di questo secondo film, di essere andato a letto, di essersi riaddormentato e di essere stato svegliato dalla polizia. Ora, anche volendo fare astrazione dal cambiamento di versione, non può non essere rilevato che i tempi non quadrano. Infatti, se si considera che la proiezione del secondo film terminava alle 1.09 (cfr AI162), il AC 1 non può essersi svegliato sul divano dopo tale ora, essersi recato a letto, essersi riaddormentato, essere di nuovo svegliato dal telefono, essersi rivestito, essere uscito di casa, avere preso la macchina ed essere arrivato in polizia pronto per iniziare l'interrogatorio all'1.31 (cfr verbale d'interrogatorio). Altro importante elemento indiziante a carico del AC 1 è, poi, stato rinvenuto nelle menzogne da lui dette per far credere che lui nemmeno sapeva dove il PC 2 abitasse e, poi, per far credere che egli non sapeva che la Peugeot parcheggiata davanti l'immobile fosse quella del PC 2. Per quale motivo – se non per cercare di sottrarsi alle sue responsabilità – egli doveva mentire su questi particolari? Stesso discorso e stesse riflessioni la Corte le ha fatte riguardo i suoi cambiamenti di versione riguardo il tragitto seguito per recarsi in polizia. Cambiamenti fatti, evidentemente, per cercare di nascondere di avere mentito sul suo trovarsi al semaforo della Cappella due mani quando – di fronte alla deposizione del fratello PC 1 – egli pensava soltanto a negare di essere stato visto fuori casa perché questo, nella sua mente, lo collegava al taglio dei freni. La conclusione secondo cui egli è l'autore del taglio del tubo è, poi, confortata dal profilo di personalità del AC 1. Il perito – ricordando, in particolare, il suo vissuto in relazione all'incidente stradale in cui un motociclista ha perso la vita (incidente rievocato in aula con un'impressionante freddezza) - lo ha definito una persona incapace di provare empatia. Proprio quest'incapacità rende il AC 1 anche caratterialmente capace di un gesto che mette a repentaglio la vita di tante persone: l'imputato, quindi, non soltanto aveva il movente, le conoscenze tecniche e la possibilità pratica (trovandosi sul luogo al momento dei fatti) di tagliare quel tubo, ma aveva anche il profilo caratteriale necessario ad un gesto del genere. L'attribuzione al AC 1 del taglio del tubo è, poi, ancora confortata dal fatto che dopo il suo arresto non è più successo nulla che potesse in qualche modo inquietare i protagonisti di questa vicenda. E, infine, è confortata, da un lato, dal fatto che – pur se, già durante l'inchiesta pre-dibattimentale, sono state esperite indagini in questo senso (in particolare, indagando i rapporti del PC2 con l'ex-moglie e l'ex-convivente e il suo comportamento sul posto di lavoro) – non è stato possibile nemmeno ipotizzare che altre persone potessero avere motivi di rancore nei confronti del PC 2 da spingerli ad azioni di questo genere. Non può, a questo proposito, non essere sottolineato che nemmeno le

audizioni chieste dalla Difesa al dibattimento proprio per indagare tale aspetto hanno portato ad alcun risultato: non è stato nemmeno possibile, in sintesi, anche soltanto ipotizzare che PC 2 potesse avere dei nemici. D'altro canto, l'attribuzione del taglio al AC 1 è ancora confortata dal fatto che una manomissione quale quella compiuta sull'apparato frenante non può - per le sue caratteristiche - essere attribuita ad un gesto vandalico casuale. Sulla base di questi elementi, dunque, la Corte è giunta al convincimento secondo cui è stato AC 1 a tagliare il tubo dei freni. Sulla scorta di quanto precede, la Corte ha confermato l'ipotesi accusatoria di mancato omicidio. In assenza di dichiarazioni dell'imputato, infatti, la Corte è stata costretta ad individuare l'aspetto soggettivo del suo agire dalla lettura di quanto egli ha concretamente messo in atto. Quella sera AC 1 non ha reciso di netto il tubo. Si è limitato ad incidere, con due tagli, la parte esterna. La Corte si è lungamente soffermata su questa circostanza per cercare di definire se il AC 1 abbia volontariamente reciso solo in parte il tubo o se quanto concretamente fatto sia il risultato di un errore. Tuttavia, la Corte non ha trovato elementi che le permettessero di concludere che la volontà dell'accusato fosse diversa, cioè di concludere che egli volesse, in realtà, fare qualcosa di diverso. In particolare, non ha trovato elementi che le permettessero di ritenere che, in realtà, il AC 1 voleva tagliare completamente il tubo (fatto che sarebbe stato scoperto immediatamente dal PC 2, ancor prima di immettere l'autovettura nel traffico). Se il AC 1 avesse voluto tagliare completamente il tubo, non avrebbe avuto alcuna difficoltà nel mettere in atto il suo proposito. Da un lato, perché l'operazione - già di per sé facile - era resa ancor più facile dalla posizione della ruota. D'altro lato, perché, se tale fosse stata la sua intenzione, lui avrebbe potuto con facilità verificare se essa era giunta a buon esito sia perché l'avrebbe percepito senza difficoltà sia perché avrebbe potuto verificare di avere fatto quanto egli voleva fare altrettanto facilmente. Infatti, dopo un taglio completo la lama non trova più resistenza e questa improvvisa assenza di resistenza è un segno tangibile e ben percepibile da parte di colui che sta tagliando della riuscita dell'operazione (sia che si tagli con un coltello sia che si tagli con un tronchesino). Parimenti, la fuoriuscita dell'olio (che, secondo quanto detto dal perito, defluisce immediatamente per semplice legge di gravità) sarebbe stato un altro segno ben verificabile ed immediatamente percepibile. L'immediatezza della percezione del taglio completo e la facilità di verifica provano - secondo la Corte - che la volontà del AC 1 era quella di fare quel che ha fatto. Non altro. Poiché se avesse voluto fare di più - cioè tagliare interamente il tubo - non avrebbe avuto difficoltà a mettere in pratica tale sua volontà. Perciò, in assenza di elementi che possano in qualche modo indicare che la sua volontà fosse diversa, la Corte ha dovuto ritenere che egli ha voluto, scientemente, soltanto incidere la parte esterna del tubo, cioè soltanto indebolirne la struttura. Ritenute le sue buone conoscenze di meccanica, AC 1 sapeva che, a seguito di tale danneggiamento, il tubo avrebbe, prima o poi, ceduto alla pressione del liquido che in esso sarebbe stato pompato con l'utilizzo dei freni. AC 1 era, peraltro, perfettamente cosciente che il cedimento del tubo avrebbe comportato l'improvvisa fuoriuscita completa del liquido e l'immediata ed improvvisa messa fuori funzione di metà dell'impianto frenante. Sapendo di non potere prevedere il momento in cui tale cedimento si sarebbe verificato, il AC 1 non poteva non prendere in considerazione l'eventualità che esso si verificasse in un momento di pericolo per la circolazione: per esempio, mentre l'autovettura circolava ad alta velocità ed era costretta a fermarsi di fronte ad un ostacolo improvviso o mentre un pedone o un ciclista sbucavano improvvisamente davanti all'autovettura o ancora mentre l'autovettura transitava su una strada di montagna. Ritenuto che il danno non avrebbe che potuto manifestarsi all'improvviso, senza che il guidatore potesse venire in

qualche modo posto sull'avviso (cfr valutazioni peritali) e, perciò, senza che potesse in qualche modo – a dipendenza delle sue conoscenze tecniche e della sua capacità di guidatore – adattare la propria guida a tale malfunzionamento dell'impianto frenante, il AC 1 non ha potuto non prendere in considerazione che la vettura non avrebbe potuto fermarsi per tempo. Perciò, il AC 1 non ha potuto non mettere in conto la possibilità di un esito letale per gli occupanti della vettura stessa o per altri utenti della strada. Procedendo, nonostante questa consapevolezza, al taglio parziale del tubo, il AC 1 ha accettato l'eventualità che tale esito letale si realizzasse, pur non volendolo: tagliando i freni nonostante la coscienza che tale gesto avrebbe avuto le conseguenze sopradescritte, il AC 1, pur non avendo un dolo diretto in relazione all'omicidio, ne ha accettato la realizzazione e si è reso autore colpevole di mancato omicidio per dolo eventuale poiché non aveva alcun elemento che non fosse la mera casualità che gli permettesse di contare sulla non realizzazione del rischio. Con i comportamenti indicati al punto 2 dell'AA – cui è stato integrato il taglio del tubo dei freni – il AC 1 si è reso autore colpevole di coazione (art 181 CP, DTF 129 IV 262). Va precisato che si tratta di reato consumato. Il Acco1, con i gesti di cui s'è detto, ha, in sostanza, raggiunto lo scopo che si prefiggeva: come da egli testimoniato in aula (verb dib. pag. 14/15), infatti, il PC 4, resosi conto che la sua relazione con PC 1 costituiva un pericolo per il figlio, ha deciso di non più proseguire nella relazione. Pur non avendo subito interrotto i contatti con la donna – gli sembrava poco corretto in quel momento particolare – ha fatto in modo di non più coinvolgersi affettivamente nel rapporto con lei così che, poco dopo, la relazione è terminata. La Corte ha, pure, ritenuto il AC 1 autore colpevole di furto in relazione al furto subito da PC 1 nel mese di luglio 2004 e da PC 4. Per quest'ultimo, si è trattato, come visto sopra, di furto di poca entità. Pacifiche – e conseguenti alle condanne di cui sopra – sono le condanne per ripetuta violazione di domicilio, danneggiamento ripetuto ed abuso ripetuto di impianti di telecomunicazioni. La Corte ha, invece, ritenuto di non avere sufficienti elementi per attribuire al AC 1 il furto di biancheria subito da PC 1 nella primavera 2004. L'ipotesi accusatoria si basa sulle dichiarazioni della parte civile (PS 17.9.2004; verb. dib. p. 13) L'accusato ha negato di essere l'autore dei furti subiti da PC 1 in primavera (PS 29.9.2004). In assenza di maggiori indizi, la Corte non può ragionevolmente escludere che il perizoma azzurro ritrovato a casa del AC 1 sia quello che PC 1 dichiara esserle stato rubato il 23.7.2004 e quindi - in applicazione del principio in dubio pro reo - ha proscioltto AC 1 dal capo di accusa AA 3.2. È apparso, infatti, poco verosimile che il AC 1 abbia eseguito l'operazione di apertura della lavatrice, estrazione del sacchettino per il lavaggio della biancheria, e scelta di uno dei capi lavati, chiusura del sacchettino e sistemazione dello stesso nella lavatrice, in un luogo di facile accesso ai condomini. Più probabile - poiché anche operazione più veloce - sarebbe stato un furto di un capo di biancheria steso sui fili apposti. Infine, la Corte, sulla scorta delle chiare e credibile testimonianza di \_\_\_\_\_ (cfr verb dib p. 11), ha ritenuto che AC 1 ha sottratto – senza autorizzazione – al proprio datore di lavoro i 27 tubetti di silicone e 4 motori per porte di garage. Del furto di uno di essi – quello (il no 4.) che avrebbe potuto anche essere inservibile - AC 1 è stato assolto in base al principio in dubio pro reo. La Corte ha, inoltre, dichiarato l'imputato autore colpevole del reato di pornografia ai sensi dell'art 197 n. 3 CP. AC 1 ha, in sostanza, fatto valere a questo proposito un errore di diritto. La Corte non ha seguito la sua tesi poiché, in estrema sintesi, secondo la giurisprudenza del TF, può essere ammesso l'errore di diritto soltanto se l'autore ha seri motivi per ritenere lecita quel genere di pornografia e, in concreto, la ripugnanza degli atti sessuali riprodotti bastava da sola ad escludere, per chiunque, anche soltanto il semplice dubbio sulla liceità di tali riproduzioni.

Pacifiche, poiché adempiute ed ammesse, le accuse di abuso della licenza o targhe ripetuto, veicoli a motore senza licenza di circolazione ripetuto ed appropriazione semplice. Pacifiche, pure, sono risultate essere le condanne per i due episodi di disobbedienza a decisioni dell'autorità. Inoltre, visti i riscontri oggettivi, la Corte ha ritenuto di dover considerare che il AC 1 ha effettivamente detenuto della canapa stupefacente destinata – nella versione a lui più favorevole - al consumo personale. 12. scemata responsabilità In esito alle sue valutazioni esposte al consid 5., rispondendo ai quesiti peritali, il dr. PE 1 concluso quanto segue: "Ad1. Lo stato di salute mentale del periziato oggi presenta un disturbo di personalità o del carattere conformatosi nella prima età adulta e accompagnato da sintomatologia delirante che assume il valore di malattia di valore forense. Questo disturbo è stato presente e attivo al momento dei fatti. Ad2. Dall'esame delle modalità di comportamento del periziato, si può affermare che egli non era in grado di controllare correttamente i propri impulsi, sebbene l'esame della realtà non sia compromesso. Ad3. La dinamica che ha portato il periziato a commettere i reati imputati fa parte del delirio passionale, mosso da un motore a "carburante incerto" - odio o amore - oppure entrambi, sviluppatosi nella sua particolare architettura caratteriale. Il suo comportamento è dettato da spinte inconscie, difficilmente controllabili. Ad4. I reati commessi sono in relazione con il disturbo dello stato di salute psichico. Ad4.1. Il periziato conserva la capacità di valutare il carattere illecito dell'atto. Ad4.2. La capacità di agire risulta invece disturbata nonostante una valutazione corretta Ad4.4. Il periziato ha agito in stato di scemata responsabilità (art. 11 CP) a causa della struttura delirante descritta. Tuttavia, il tenore della sua illusione delirante, la convinzione che PC 1 è sua e non può appartenere a nessuno, non compromette tutte le funzioni mentali, bensì soltanto quelle decisionali ed esecutive, lasciando intatte quelle cognitive, revisionali e organizzative. La sua capacità di prevedere le conseguenze delle proprie azioni è fluttuante e dipende dal tipo di stimolo e delle condizioni psicosociali.

## **E. 21**

luglio 2005/nh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta dei giudici:

Giovanna Roggero-Will (Presidente)

GI 1

GI 2

e dagli assessori giurati:

AS 2

AS 3

AS 4

AS 5

AS 6

con la segretaria:

Valentina Tuoni, vicecancelliera

Convieni oggi nell'aula penale di questo Palazzo di giustizia  
per giudicare

AC 1

e domiciliato a

detenuto dal 26 al 27 luglio 2004 e dal 12 agosto 2004;

prevenuto colpevole di:

§L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio

DUF 1.

Espletati i pubblici dibattimenti

Il Procuratore pubblico rettifica il capo di accusa no. 7:

"restituita il 21" e non il "22" come scritto nell'atto di accusa.

SUBORDINATE

La Presidente, d'accordo le parti, prospetta le seguenti subordinate:

- In alternativa al capo di accusa di mancato omicidio intenzionale plurimo:

"è invece colpevole di esposizione a pericolo della vita altrui per avere tagliato, senza scrupoli, il tubo di gomma del sistema frenante anteriore sinistro della vettura Peugeot 405 di PC 2, mettendo così in pericolo la vita di PC 2, la vita di altri eventuali occupanti della vettura e di altri utenti della strada"

- In alternativa al capo di accusa di mancato omicidio intenzionale plurimo:

"lesioni gravi mancate"

- In alternativa al capo di accusa di furto AA 3.1:

"appropriazione indebita"

- In alternativa al capo di accusa di furto AA 3.2:

"furto di poco entità;

- In alternativa al capo di accusa di furto AA 3.4:

"furto di poco entità"

D'accordo le parti la Presidente, relativamente al capo di accusa di coazione aggiunge il seguente "per avere":

"tagliando il tubo dell'impianto frenante"

D'accordo le parti la Presidente, relativamente al capo di accusa di veicoli a motore senza licenza di circolazione ripetuto, propone il seguente "per avere":

"per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 7 dell'atto di accusa, circolato con il motoveicolo marca Suzuki Gsx-R 750 privo della necessaria licenza di circolazione e della prescritta assicurazione di responsabilità civile"

D'accordo le parti la Presidente, relativamente al capo di accusa di pornografia, propone il seguente "per avere":

"è invece colpevole di pornografia per essersi procurato per via elettronica, scaricandole da internet, ed aver posseduto 15 immagini vertenti su atti sessuali con animali".

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

Considerato,

Su questa circostanza si ritornerà in seguito.

La vittima dichiarò a suo tempo che AC 1 le disse:

Anche su questo aspetto si tornerà in seguito.

- il 6.11.1987 è stato ammonito per avere, alla guida di un ciclomotore, affrontato una curva priva di visuale a velocità inadeguata ed investito un pedone che si trovava al centro di una ciclopista e strada pedonale (fatto avvenuto a Noranco, il 21.9.1987);
- il 31.5.1989 gli è stata revocata la licenza allievo conducente cat. B per 4 mesi e 15 giorni per avere circolato con un motoveicolo senza essere in possesso della prescritta licenza di condurre (fatto avvenuto a Melide il 27.2.1989) e per avere circolato nuovamente con un motoveicolo senza essere in possesso della prescritta licenza di condurre ed avere, a causa della velocità inadeguata, perso la padronanza di guida e tamponato un antistante veicolo (fatto avvenuto a Lugano il 12.3.1989);
- il 9.9.1994 è stato ammonito per avere circolato con un veicolo omettendo di portare gli occhiali o le lenti a contatto come prescritto dalla sua licenza di condurre (fatto avvenuto a San Gallo il 6.8.1994);
- il 27.9.1996 è stato nuovamente ammonito per avere perso la padronanza di guida ed essere uscito dal campo stradale (fatto avvenuto a Buchs il 22.8.1995).

Nel rievocare questo incidente AC 1, in aula, ha reso un freddo resoconto dello stato alterato in cui si trovava il motociclista rilevando, senza emozione alcuna, che, dopo avere tolto il casco alla vittima che giaceva a terra, egli aveva visto della "materia cerebrale che gli usciva dal cranio". Null'altro.

Interrogato in aula sulla sua relazione con PC 1, l'imputato ha riferito di aver conosciuto l'ex compagna a 19 anni, quando gli venne presentata da un'amica comune. Fra loro nacque subito un'intensa simpatia che si tramutò ben presto in un sentimento importante.

Così, quando qualche mese dopo, nel 1990, PC 1 si trasferì in Svizzera interna per lavoro, lui decise di seguirla.

Il AC 1, come già anticipato, ebbe più difficoltà a trovare un posto fisso e, così, almeno per un paio d'anni, dovette accontentarsi di lavori temporanei.

I due ripresero a convivere a Caslano, dividendo, però, l'appartamento con \_\_\_\_\_, il fratello di PC 1.

In aula, egli ha ribadito che PC 1 lo andava a trovare regolarmente, che andavano in vacanza insieme, che uscivano la sera, che insieme si recavano alle feste di carnevale.

Sempre secondo il AC 1, i due continuarono ad avere rapporti sessuali occasionali, almeno sino all'inizio del 2004. Secondo PC 1, invece, questi ebbero fine circa sei mesi dopo la loro separazione.

La Corte ha potuto accertare che la descrizione del suo rapporto con PC 1 fatta dall'■accusato non corrisponde ad una fedele trascrizione della realtà poiché ■ in quella che si è poi rivelata essere una costante ■ egli ha sottolineato alcune cose e ne ha banalizzate altre così da rendere un'■immagine il più possibile neutra delle cose.

Se è vero che il AC 1 ha ammesso soltanto con molte reticenze questa sua forma di gelosia (cfr VI PP 25.8.2004 AI30; VI PP 27.8.2004 AI43; PS 1.9.2004;PS 1.9.2004) cercando di ridimensionarla e farla apparire una normale manifestazione maschile di affetto (giungendo ad affermare che la stessa PC 1 lo rimproverava di non essere sufficientemente geloso), altre testimonianze dimostrano in modo concorde che il AC 1, pur senza averne motivo, era molto geloso (■di una gelosia sproporzionata■) già durante la convivenza e che poteva manifestare questa gelosia in modo verbalmente aggressivo, insultando pesantemente la compagna. (PC 1 VI PP 31.8.2004 AI49; \_\_\_\_\_ PS 26.8.2004; \_\_\_\_\_ PS 26.8.2004)

D'■altro canto, la Corte ha accertato che, contrariamente al dire dell'■imputato, dopo la fine della loro convivenza, il rapporto fra i due non era, certo, né tranquillo né amichevole.

Se, come visto sopra, il rapporto fra i due continuò anche dopo la fine della loro convivenza, esso non fu mai ■ come preteso dall'■imputato ■ un sano e tranquillo rapporto di amicizia basato sulla solidarietà reciproca.

Così il AC 1 si rese conto - o si convinse - di essere ancora innamorato di PC 1. Questo suo sentimento lo confidò agli amici:

E così - grazie all'■ambiguità che permeava il loro rapporto, con lui che voleva tornare con lei e lei che non voleva ma che, ciò nonostante, lo frequentava ■ il AC 1 ha cominciato a voler controllare la vita della donna.

Ne criticava l'■abbigliamento ■ troppo provocante ■ e i comportamenti:

La madre di PC 1, sentita in aula, ha riferito quanto segue:

PC 1 ha, infatti, dichiarato che:

Per dare corpo a quest'■inganno ■ così che PC 1 non potesse avere dubbi e si muovesse perciò liberamente - il AC 1 aveva addirittura raccontato la stessa storia a \_\_\_\_\_ ed aveva chiesto all'amico \_\_\_\_\_ di tenergli il gioco, nel caso in cui PC 1 gli avesse chiesto qualcosa:

AC 1, in aula, ha dichiarato di aver raccontato a Jennifer la storia del viaggio perché la ragazza conosceva PC 1 e, nel caso in cui le due donne si fossero incontrate, \_\_\_\_\_ non avrebbe potuto tradirsi.

Così come da lui dichiarato, questa assurda messinscena doveva permettergli di meglio sorvegliare PC 1, in particolare gli avrebbe permesso di scoprire cosa la donna facesse in casa sua quando lui non c'■era (va, qui, precisato che il AC 1 l'aveva incaricata di ritirargli la posta e portarla nell'appartamento).

La conflittualità che si era instaurata tra i due e dovuta - per AC 1 - al fatto che non riusciva a rassegnarsi di non fare più parte della vita della sua ex compagna e - per PC 1 - al fatto che AC 1 la assillava e controllava, prendendo contatto anche con i suoi amici e la sua famiglia - generò situazioni spiacevoli che non fecero altro che accentuare il sentimento di frustrazione dell'imputato e meglio, come da lui stesso riferito:

In estrema sintesi, lui la voleva per sé.

Ma lei non tornava. Anzi, pian piano anche quella specie di legame che era sopravvissuto sin lì si andava diradando. Lei diventava più fredda. E lui non capiva perché. Così reagiva a questo progressivo e, per lui, incomprensibile ■ ma, soprattutto, inaccettabile ■ allontanarsi, cercando, con le modalità di cui s'è detto sopra, di rimanere in qualche modo legato. In sintesi, voleva esorcizzare il suo abbandono aumentando il controllo su di lei.

Quel che il AC 1 provava per PC 1 nel periodo citato - ovvero quando la disponibilità della donna nei suoi confronti venne meno - non era amicizia e preoccupazione (così come egli disse alla polizia il 19.8.2004) ma era rabbia, rancore e gelosia perché lei non lo voleva più.

Le dichiarazioni del AC 1 rese in inchiesta a questo proposito sono significative e vengono qui riprodotte in ordine cronologico:

Il cambiamento di atteggiamento di PC 1 non fece preoccupare il AC 1, così come lui dichiarò nei primi verbali di polizia. In realtà, lo faceva arrabbiare poiché si rendeva conto di avere perso il controllo sulla sua vita. Se prima la donna, almeno, andava a casa sua, a partire da fine giugno le cose cambiarono. PC 1 era distratta da altre cose. Come vedremo in seguito, PC 1 non tornava a casa la notte. Rientrava solo al mattino presto. E lui la controllava perché la vedeva rientrare verso le 06.00 del mattino.

In seguito, il PE 1 è passato alla valutazione diagnostica:

In aula il perito, chiamato a precisare il concetto di fantasie di grandiosità espresso nel referto a spiegazione della componente narcisistica riscontrata nel periziato, ha dichiarato che le stesse consistono nelle fantasie di essere amato, di essere primo nella vita della sua compagna. E, confermando la sua valutazione diagnostica, ha aggiunto che il AC 1 soffre di un'instabilità affettiva.

La grande maggioranza di questi comportamenti, infatti, sono messi in atto da ex partners di sesso maschile nei confronti di compagne che hanno interrotto o che vogliono interrompere la relazione, con intenti molteplici e spesso misti, quali il tentativo di ristabilire il rapporto, la gelosia, la vendetta per torti subiti (o come tali percepiti), la dipendenza, il desiderio di continuare ad essere presente nella vita dell'ex-partner esercitando su di essa svariate forme di controllo.

Il fenomeno dello stalking consiste in un insieme di comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza e controllo, di ricerca e di contatto e comunicazione nei confronti della vittima che risulta infastidita o/e preoccupata da tali attenzioni e comportamenti non graditi (G.M. Galeazzi, P. Curci: "Sindrome del molestatore assillante (stalking): una rassegna", Vol. 7. dicembre 2001 num. 4, in [www.sopsi.archicoop.it/rivista/2001/vol7-4/galeazzi.htm](http://www.sopsi.archicoop.it/rivista/2001/vol7-4/galeazzi.htm))

Molestie, minacce - anche alla famiglia, agli amici o agli animali della vittima - pedinamenti, telefonate indesiderate - anche ai familiari, agli amici, ai colleghi o vicini della vittima per avere sue notizie - controllo, sorveglianza nei confronti della vittima designata risultano i comportamenti che più di frequente caratterizzano tale fenomeno (Marasco M. e Zenobi S., Stalking: riflessioni psichiatrico-forensi e medico-legali in Difesa Sociale vol.LXXXII, n. 4-5 (2003), pag. 37.46 e Ph.D. De Benedictis Tina, Jaffe Jaelline e Segal Jeanne "Domestic violence and abuse: types, signs, symptoms, causes and effects" in [www.helpguide.org/mental/](http://www.helpguide.org/mental/))).

Il mezzo più utilizzato nello stalking è, soprattutto nella fase iniziale, il contatto telefonico.

Seguono il pedinamento con l'incontro apparentemente casuale sul luogo di lavoro o comunque in ambienti frequentati dalla vittima il cui spazio relazionale, professionale e personale diventa il terreno di conquista dello stalker.

Il progresso tecnologico ha creato anche spazio per lo stalking via internet: il molestatore può esprimere direttamente alla vittima le emozioni ed i desideri tipici dello stalker (rabbia, gelosia, controllo) entrando, senza invito, nello spazio intimo del destinatario.

Sempre secondo la letteratura specializzata, la violenza nello stalker è generalmente definita affettiva, caratterizzata da paura e collera di fronte al timore di una minaccia immediata.

Tuttavia, più si restringe lo spazio vitale della vittima, più aumenta il rischio di condotte violente da parte del molestatore, anche se va precisato che il ruolo della violenza nello stalking non è pacifico e sembra, comunque, un elemento correlato a ripetuti rifiuti da parte della vittima che possono indurre lo stalker a manifestazioni aggressive, a violenza sessuale e, in casi estremi, all'omicidio.

AC 1 fu sospettato di essere l'autore di tale gesto.

Il suo arresto venne, quindi, confermato dal GIAR.

In corso di inchiesta egli aveva detto che:

Il AC 1 non aveva, quindi, nessun motivo per dimostrare alcunché a PC 1, visto che la verità PC 1 gliela aveva detta.

La prima il 19 luglio 2004 davanti al negozio \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_:

PC 4 era partito in mattinata con il figlio ed i genitori per trascorrere il fine-settimana in Valle \_\_\_\_\_.

- alle 21.37:"Vediamo che continui e sei ancora da lui bene e dove andate adesso con la sua auto";

- alle 21.50:"Bravi a giocare ma vali così tanto anche di morire?";

- alle 22.08:"Senta PC1 i clinex lato destro del letto dicono che dorme lì lei come sua abitudine e i pupazzi di con la gola tagliata? Lui un grande militarista con un colpo di canone a casa?"

- alle 22.13:"anche la madre di andrea è disposta a giocare la vita del bambino x una donna è sempre suo figlio? O forse non sa ancora nulla?"

- alle ore 12.17:"Bene brava signorina vediamo che lei perseguita ed è ancora da lui oggi e ci sono anche la polizia brava!"

- alle ore 12.42:"Ma lei è stupida vale così poco la vita x lei? Si ricordi che se ci scopa sarà una delle ultime volte x tutti e due? Ci pensi cosa vuole la vita o"

- alle ore 14.20:"Vedo che è ancora lei a fare cosa magari sesso?"

Davanti al GIAR aveva dichiarato che quella sera:

Nel complemento di perizia versato agli atti in AI 102, si legge:

Velocità

Iniziale

Km/h

Fondo stradale

Circuiti funzionanti

n°

Spazio reazione

Spazio di accresci-mento

Spazio di frenata

Spazio totale di arresto

m

Velocità residua

Km/h

50

Asciutto

due

11.11

2.73

11.51

25.35

0.00

50

bagnato

due

11.11

2.73

12.42

26.26

0.00

50

Asciutto

uno

11.11

2.75

26.19

40.05

36.52(dopo 23.35 m dalla reazione)

50

bagnato

uno

11.11

2.76

30.78

44.65

37.81(dopo 26.26 m dalla reazione)

60

Asciutto

due

13.33

3.28

16.89

33.50

0.00

60

bagnato

due

13.33

3.29

18.21

34.83

0.00

60

Asciutto

uno

13.33

3.31

38.03

54.67

43.83(dopo 33.50 m dalla reazione)

60

bagnato

uno

13.33

3.31

44.65

61.29

45.36(dopo 34.83 m dalla reazione)

80

Asciutto

due

17.78

4.39

30.74

52.91

0.00

80

bagnato

due

17.78

4.40

33.09

55.27

0.00

80

Asciutto

uno

17.78

4.42

68.34

90.54

58.43(dopo 52.91 m dalla reazione)

80

bagnato

uno

17.78

4.42

80.10

102.30

60.47(dopo 55.27 m dalla reazione)

100

Asciutto

due

22.22

5.50

48.70

76.42

0.00

100

bagnato

due

22.22

5.51

52.37

80.10

0.00

100

Asciutto

uno

22.22

5.53

107.47

135.22

73.04(dopo 76.42 m dalla reazione)

100

bagnato

uno

22.22

5.54

125.84

153.60

75.60(dopo 80.10 m dalla reazione)

120

Asciutto

due

26.67

6.62

70.78

104.07

0.00

120

bagnato

due

26.67

6.62

76.07

109.36

0.00

120

Asciutto

uno

26.67

6.64

155.41

188.72

87.63(dopo 104.07 m dalla reazione)

120

bagnato

uno

26.67

6.65

181.87

215.18

90.71(dopo 109.36 m dalla reazione)

"Ad1. Lo stato di salute mentale del periziato oggi presenta un disturbo di personalità o del carattere conformatosi nella prima età adulta e accompagnato da sintomatologia delirante che assume il valore di malattia di valore forense. Questo disturbo è stato presente e attivo al momento dei fatti.

Ad2. Dall'esame delle modalità di comportamento del periziato, si può affermare che egli non era in grado di controllare correttamente i propri impulsi, sebbene l'esame della realtà non sia compromesso.

Ad3. La dinamica che ha portato il periziato a commettere i reati imputati fa parte del delirio passionale, mosso da un motore a "carburante incerto" - odio o amore - oppure entrambi, sviluppatosi nella sua particolare architettura caratteriale. Il suo comportamento è dettato da spinte inconse, difficilmente controllabili.

Ad4. I reati commessi sono in relazione con il disturbo dello stato di salute psichico.

Ad4.1. Il periziato conserva la capacità di valutare il carattere illecito dell'atto.

Ad4.2. La capacità di agire risulta invece disturbata nonostante una valutazione corretta

Ad4.4. Il periziato ha agito in stato di scemata responsabilità (art. 11 CP) a causa della struttura delirante descritta. Tuttavia, il tenore della sua illusione delirante, la convinzione che PC 1 è sua e non può appartenere a nessuno, non compromette tutte le funzioni mentali, bensì soltanto quelle decisionali ed esecutive, lasciando intatte quelle cognitive, revisionali e organizzative. La sua capacità di prevedere le conseguenze delle proprie azioni è fluttuante e dipende dal tipo di stimolo e delle condizioni psicosociali.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.